



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile _____, n. _____
Ravenna _____, ivi residente in Vi _____ c.° _____

rilevato che all'esito dell'udienza di comparizione del 02/02/2021 il G.D. avanzava richiesta di integrazione e di estensione della procedura liquidativa anche alla società di persone _____ s.a.s., c.f. _____ di cui l'istante è socio illimitatamente responsabile e liquidatore;

preso atto che l'integrazione è stata fornita in data 22/02/2021 e che oltre al fascicolo R.G. 10/20 a carico dell' _____ è stato formato il fascicolo R.G. 5/2021, con lo stesso gestore della crisi;

rilevato che i due fascicoli debbono essere riuniti;

rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall'OCC l'istante – sia a titolo personale che quale socio illimitatamente responsabile della _____ s.a.s. ed in particolare quest'ultima, non risultano assoggettabili a procedura concorsuale né hanno fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

ritenuto che pur a fronte della recentissima introduzione all'art. 14 ter L. 3/2012 – a far tempo dal 25/12/2020 - di un nuovo ultimo comma, secondo cui *“Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”* allo stato risulti necessaria la proposizione da parte dell'interessato socio illimitatamente responsabile di una propria procedura di liquidazione, quantomeno per la parte di debiti avente natura personale; infatti, a differenza di quanto sarà previsto nel futuro Codice della crisi di impresa, allo stato le procedure di sovraindebitamento sono attivabili soltanto su istanza del debitore e manca

nell'art. 14 ter citato un rinvio alle disposizioni della legge fallimentare in tema di estensione del fallimento (attuali artt. 147 ss. l.f. futuri artt. 256 e ss. CCI); che nel caso di specie il ricorrente ha dato seguito a quanto richiesto dal G.D. e ciò appare tanto più opportuno in quanto – alla luce delle informazioni rese dal gestore – la piccola società in oggetto risulta da tempo inattiva e priva di componenti attive da destinare ai creditori sociali, i quali troveranno in tal modo esclusiva capienza sui beni personali del sig.

verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l'assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell'ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall'OCC;

letta la documentazione allegata alla relazione del gestore nominato dall'OCC della Romagna;

ricordato che l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire; che anche sotto questo profilo pertanto si manifesta la differenza fra l'attuale riforma delle procedure di sovraindebitamento (disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rispetto allo scenario previsto dal Codice della crisi, allo stato destinato ad entrare in vigore soltanto il prossimo 1° settembre;

ricordato altresì che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, salvo quanto precisato in dispositivo per gli attuali redditi del ricorrente che si è impegnato a mettere a disposizione della procedura l'importo di Euro 2.000 annui, importo che appare congruo alla luce del modesto assegno previdenziale in godimento;

DISPONE

In via preliminare, la riunione del procedimento n. r.g. 10/20 relativo al sig. _____ e del procedimento r.g. 5/21 a carico della _____ s.a.s. in liquidazione;

DICHIARA

Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 a carico di entrambi detti soggetti;

NOMINA

Quale liquidatore il dott. FEDERICO GIORDANI di Ravenna, che ne ha dato la disponibilità ed è già stato nominato gestore dall'OCC della Romagna;

MANDA

Al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. disponendo che lo stesso depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo, segnalando a tale riguardo eventuali contestazioni non superabili, che saranno risolte in contraddittorio dal G.D.; il liquidatore provvederà altresì a predisporre un programma di liquidazione nel quale verificherà altresì le eventuali azioni proponibili alla luce del novellato art. 14 decies L. 3/2012 ed a relazionare in seguito semestralmente sul suo adempimento;

DISPONE

- Che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet di questo Tribunale (o su altro sito a questo telematicamente collegato utilizzato per la pubblicità relativa alle vendite coattive) *per la società iscritta sul R.11. del*
- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione, salvo che il liquidatore si avvalga della facoltà di subentro cui all'art. 14 novies co. 2 ult. periodo; *della C.C.R.s; d*
- Che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili coinvolti dalla liquidazione;
- Dispone che ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 ter co. 6 lett. b) non siano compresi nella liquidazione la parte di trattamento pensionistico


spettante al sig. _____ che eccede l'importo annuo di Euro 2.000, lo stesso dovrà pertanto mensilmente versare alla procedura il residuo pari ad Euro 153,85 per tredici mensilità; in caso di mancato spontaneo adempimento il liquidatore è sin da ora autorizzato a notificare all'ente previdenziale il presente decreto al fine di conseguire l'accredito diretto di detto importo sul conto corrente aperto per lo svolgimento della presente procedura.

- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 3 marzo 2021

Il Giudice Delegato

Dott. *Alessandro Farolfi*



03

